

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lilla De Nuccio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 700 c.p.c. nel giudizio iscritto al N.R.G. 73550/2021, promosso da:

[REDACTED] nata in Sierra Leone in data [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Valeri Daniele e dall'avv. Loredana Leo.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- AMBASCIATA ITALIANA A TUNISI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 700

Premesso che

con il ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente ha contestato il silenzio del resistente sull'istanza di rilascio di visto d'ingresso ai sensi dell'art. 10, co. 3 Cost. e art. 25 Reg. 810/2009/CE. Ha rappresentato di essere fuggita dal proprio Paese d'origine, la Sierra Leone, a causa della pratica delle mutilazioni genitali femminili a cui si è opposta e di essere arrivata in Libia. Ha evidenziato di essersi imbarcata per l'Italia il 28/01/2018, di essere stata portata in Tunisia e non in Italia a seguito di un salvataggio in mare da parte di una nave italiana, di aver ivi presentato una richiesta di asilo nel 2018 che è stata respinta e di aver fatto ritorno in Libia, per poi tornare in Tunisia, dove nel 2019 le viene riconosciuto lo status di rifugiato,

unitamente ai figli minori, senza però riuscire a venire in Italia. Ha evidenziato che in Tunisia lo status di rifugiato viene riconosciuto esclusivamente dall'Unhcr, senza alcuna tutela da parte dell'autorità statale, con il rischio di trattenimento e respingimento. Ha, quindi, richiamato l'art. 10, comma 3 della Costituzione, il divieto di *refoulement* ex art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, l'extraterritorialità e la normativa interna. La ricorrente ha, poi, evidenziato la disciplina prevista dall'art. 25 Codice visti Regol. UE n. 810/2009. Con riferimento al *periculum in mora*, la ricorrente ha rilevato che in Tunisia non ha alcun tipo di assistenza e ha manifestato problemi psicologici. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione il resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione e ha rilevato che la ricorrente non ha presentato una formale domanda di visto. Ha, poi, dedotto che l'art. 10, comma 3, della Costituzione è una norma programmatica e che l'art. 25 del regolamento n. 810/2009 non impone il rilascio del visto per ragioni umanitarie, rilevando che il diritto d'asilo è attuato per mezzo della normativa ordinaria. Ha evidenziato che il salvataggio è avvenuto tramite un'imbarcazione italiana che però aveva la bandiera di Gibilterra e ha rilevato che la ricorrente si trova in Tunisia e non in Libia e che la ricorrente e i suoi figli non sono mai stati in un luogo in cui si esercita la giurisdizione italiana. Ha, poi, esposto che non è stato introdotto nel diritto europeo il cosiddetto visto umanitario e ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e ha sottolineato che i visti umanitari sono stati rilasciati secondo tre diversi schemi: a) il programma nazionale di reinsediamento; b) le evacuazioni umanitarie dalla Libia; c) i corridoi umanitari. Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto, con vittoria di spese.

Con note la ricorrente ha richiamato la sentenza di codesto Tribunale del 21.12.2021, ha chiesto la discussione orale, ha replicato a quanto dedotto dal resistente e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con note il resistente ha insistito per il rigetto della domanda.

All'udienza del 25/02/2022 le parti hanno rappresentato le reciproche posizioni e la trattazione del giudizio è stata rinviata all'udienza del 25/03/2022 in modalità cartolare, come richiesto dalla ricorrente, a cui il resistente non si è opposto.

Con note la ricorrente ha ribadito la propria posizione insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con note il resistente ha richiamato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 25/02/2022 e ha concluso come in atti.

Considerato che

ai sensi dell'art. 700 c.p.c. "*Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*". La tutela urgente è configurabile, quindi, in presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* (verosimile fondatezza della domanda) e del *periculum in mora* (pericolo di pregiudizio derivante dai tempi di svolgimento del procedimento in via ordinaria). In fase cautelare occorre, quindi, valutare, allo stato degli atti, la sussistenza dei suddetti requisiti e, in particolare, in caso di ricorso ex art. 700 c.p.c., la possibilità di un danno grave e irreparabile;

con riferimento al *fumus*, si rileva che l'art. 10, comma 3, della Costituzione, rinvia alla legge per la regolamentazione delle condizioni che permettono allo straniero il riconoscimento del diritto d'asilo. La normativa emanata in tema di diritto d'asilo non contempla l'ipotesi di rilascio del visto individuale "per motivi umanitari" e non prevede la possibilità, per qualsiasi straniero, di richiedere la protezione internazionale in assenza di un criterio di collegamento con la giurisdizione italiana.

La domanda del ricorrente non appare, inoltre, essere fondata neanche con riferimento all'art. 25 del regolamento n. 810/2009, come già precisato da questo Tribunale con il provvedimento del 25/02/2022 depositato dal resistente, che ha richiamato la "*sentenza della CGUE X. e X. c. Belgio, C- 638/16 PPU, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 25 del codice europeo dei visti a domande di visto funzionali ad una successiva richiesta di protezione e destinati a consentire un soggiorno di durata superiore ai 90 giorni, ed ha affermato che, in assenza (allo stato degli atti) di una disciplina eurolunionale in materia, la regolamentazione delle condizioni di rilascio di visti di lunga durata per motivi umanitari è riservata al diritto degli ordinamenti nazionali*" e ha ritenuto che "*l'istituto del visto "umanitario", destinato a consentire allo straniero l'ingresso nel territorio nazionale allo scopo di sfuggire a rischi di persecuzione o a trattamenti disumani o degradanti ed ottenere protezione internazionale dall'Italia non può dirsi né*

concretamente esistente in diritto italiano, né previsto o imposto dalla normativa eurounionale.

In quanto tale, il suo rilascio non può né essere concesso dalla pubblica amministrazione, tenuta all'osservanza della legge, né venire imposto dall'autorità giurisdizionale, investita del potere-dovere di applicarla, interpretandola in senso costituzionalmente orientato ma senza travalicare i confini della sua operatività.";

alla luce delle considerazioni che precedono, non sussiste il requisito del *fumus boni iuris*;

l'assenza del requisito del *fumus* assorbe l'esame del *periculum in mora*;

pertanto, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese tenuto conto della peculiarità della vicenda e di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla posizione della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica:

- rigetta il ricorso e compensa le spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 25/03/2022

Il Giudice
dott.ssa Lilla De Nuccio